



## **STATUTO DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE "Chiaravalle-Montessori"**

### **Art. 1**

#### **Costituzione**

E' costituita una Fondazione denominata "Chiaravalle-Montessori", con sede in Chiaravalle, P.zza Mazzini n. 10. La Fondazione potrà far uso della denominazione in forma abbreviata "F.C.M."

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

### **Art. 2**

#### **Delegazioni ed uffici**

Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'Estero onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

### **Art. 3**

#### **Scopi**

La Fondazione persegue la finalità di gestire e valorizzare al meglio il patrimonio socio-culturale del territorio, avendo come fulcro l'illustre pedagogista Maria Montessori, ponendo in essere ogni attività diretta a migliorare la conoscenza del metodo pedagogico montessoriano, anche attraverso laboratori di ricerca pedagogica e di confronto con altri metodi, e degli altri beni culturali della comunità e ad incrementarne la loro fruizione.

La Fondazione si propone di realizzare una sinergia operativa che sostenga economicamente e strategicamente la qualità delle iniziative legate alle eccellenze della città di Chiaravalle, creando l'indispensabile presupposto di risorse umane e finanziarie necessarie per promuovere le rilevanti opportunità sociali, turistiche ed economiche rappresentate oltre alla figura di Maria Montessori, dal Centro Studi Casa Natale a lei dedicato, dalle strutture educative montessoriane, dall'abbazia cistercense S. Maria in Castagnola, dal teatro, dalla biblioteca comunale, dall'accreditamento del Comune di Chiaravalle come Ente Formatore e da tutte le varie attività culturali.

La Fondazione, coerentemente alle proprie finalità, mette in atto, anche in collaborazione con altri enti, strategie di integrazione e sviluppo attraverso attività di ricerca, formazione, istruzione, sperimentazione, connessione tra politiche culturali, socio-educative e turistiche, attivazione di progetti scientifici, nonché attività di comunicazione attinenti all'immagine del sistema a livello nazionale e ed internazionale.

#### **Art. 4**

##### **Attività strumentali, accessorie e connesse**

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro: a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione; b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti, anche predisponendo ed approvando progetti e lavori di consolidamento o manutenzione straordinaria; c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento in gestione di parte delle attività; d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti; e) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta od indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo; f) erogare premi e borse di studio per i Partecipanti all'attività didattica ed alle altre attività organizzate dalla Fondazione; g) promuovere ed organizzare spettacoli, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli altri operatori degli stessi settori ed i pubblici di riferimento; h) sviluppare la ricerca in collaborazione con le Università o altri Istituti di ricerca dei processi di apprendimento; i) svolgere attività di formazione in campo pedagogico e non anche in collaborazione con altri enti; l) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti in materia, della multimedialità e degli audiovisivi in genere; m) gestione e/o tutoraggio di strutture educative di altri Enti Pubblici o privati, n) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

#### **Art. 5**

##### **Vigilanza**

Le autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

#### **Art. 6**

##### **Patrimonio**

Il patrimonio della Fondazione è composto:  
- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuate dai Fondatori o da altri Partecipanti;

- dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
  
- dalle somme delle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Indirizzo, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

## **Art. 7**

### **Fondo di Gestione**

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;
- dai contributi in qualsiasi forma concessi dai Partecipanti Istituzionali, Partecipanti Sostenitori e Partecipanti Donatori;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

## **Art. 8**

### **Esercizio finanziario**

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di novembre il Consiglio di Indirizzo approva il bilancio economico di previsione per l'esercizio successivo ed entro il 30 aprile il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso. Il bilancio economico di previsione ed il bilancio di esercizio devono essere trasmessi a tutti i Partecipanti Istituzionali, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Collegio dei Revisori. Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di Gestione muniti di delega, debbono essere ratificati dal Consiglio di Gestione. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestioni precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività. E' vietata la

distribuzione di utili od avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

## **Art. 9**

### **Membri della Fondazione**

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori;
- Partecipanti Istituzionali, Partecipanti Sostenitori e Partecipanti Donatori.

## **Art. 10**

### **Fondatori**

Sono Fondatori:  
il COMUNE DI CHIARAVALLE, a cui spetta il 55% dei punti quota per le attività di programmazione, decisionali e gestionali della fondazione e di rappresentanza all'interno degli organismi collegiali previsti dallo statuto.

## **Articolo 11**

### **Partecipanti Istituzionali**

Possono divenire "Partecipanti Istituzionali" le persone giuridiche, singole o associate, pubbliche o private, e gli enti che si impegnino a contribuire su base pluriennale al Fondo di dotazione ed al Fondo di Gestione, mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nominati tali con delibera inappellabile del Consiglio di Indirizzo, su proposta e nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di Gestione.

La qualifica di Partecipante Istituzionale dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione effettuata.

I Partecipanti Istituzionali devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e quelle deliberate dagli organi della Fondazione. A tale categoria viene assegnata una percentuale pari al 20% dei punti quota per le attività di programmazione, decisionali e gestionali della fondazione e di rappresentanza all'interno degli organismi collegiali previsti dallo statuto. Il personale, riunito in associazione, occupato nella fondazione è considerato un "partecipante istituzionale". A tale tipologia di partecipanti viene assegnata una percentuale pari al 5% dei punti quota per le attività di programmazione, decisionali e gestionali della fondazione e di rappresentanza all'interno degli organismi collegiali previsti dallo statuto.

## **Articolo 12**

### **Partecipanti Sostenitori**

Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti Sostenitori" le persone fisiche o giuridiche, singole o associate, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, nominati tali con delibera inappellabile del Consiglio di Indirizzo, su proposta e nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di

Gestione, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

Il Consiglio di Gestione potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti Sostenitori per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

La qualifica di Partecipante Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione effettuata.

I Partecipanti devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e quelle deliberate dagli organi della Fondazione. A tale categoria viene assegnata una percentuale pari al 15% dei punti quota per le attività di programmazione, decisionali e gestionali della fondazione e di rappresentanza all'interno degli organismi collegiali previsti dallo statuto.

### **Articolo 13**

#### **Partecipanti Donatori**

Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti Donatori" le persone fisiche o giuridiche, singole o associate, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, facciano alla medesima donazione di beni, materiali o immateriali, ovvero altre utilità impiegabili per il funzionamento della Fondazione, nominati tali con delibera inappellabile del Consiglio di indirizzo, su proposta e nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di Gestione. A tale categoria viene assegnata una percentuale pari al 5% dei punti quota per le attività di programmazione, decisionali e gestionali della fondazione e di rappresentanza all'interno degli organismi collegiali previsti dallo statuto.

### **Articolo 14**

#### **Esclusione e recesso**

Il Consiglio d'Indirizzo, su proposta del Consiglio di Gestione, in apposita riunione del Consiglio stesso, decide con la maggioranza assoluta l'esclusione di Partecipanti Istituzionali ed a maggioranza quella dei Partecipanti Sostenitori e dei Partecipanti Donatori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- inadempimento dell'impegno di effettuare prestazioni patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti Istituzionali, i Partecipanti Sostenitori e i Partecipanti Donatori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

I Fondatori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.

## **Articolo 15**

### **Partecipanti esteri**

Possono essere nominati Partecipanti Istituzionali, Sostenitori o Donatori anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni aventi sede all'estero.

## **Art. 16**

### **Organi della Fondazione**

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Indirizzo;
- il Consiglio di Gestione;
- il Presidente;
- il Direttore Generale;
- l'Assemblea di Partecipazione;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

## **Art. 17**

### **Consiglio di Indirizzo**

Il Consiglio di Indirizzo è composto da un numero variabile di membri, con un minimo di tre, in rappresentanza delle tipologie dei Fondatori e Partecipanti previste dai precedenti Artt. 10 – 11 – 12 – 13. Tutti i componenti del Consiglio sono rinnovabili per un solo mandato.

La composizione sarà la seguente:

- fino a \_\_\_ membri in rappresentanza dei Fondatori;
- un membro in rappresentanza di ciascun Partecipante Istituzionale;
- fino a due membri scelti tra i Partecipanti Sostenitori e i Partecipanti Donatori dai membri come sopra designati.

I membri in rappresentanza dei Partecipanti Sostenitori e Partecipanti Donatori saranno scelti dai rappresentanti dei Fondatori e dei Partecipanti Istituzionali tra nominativi indicati da ciascun Partecipante entro 45 giorni dall'insediamento del Consiglio d'Indirizzo. Nelle more dell'espletamento della suindicata procedura il Consiglio di Indirizzo potrà operare con i soli membri nominati dai Fondatori e dai Partecipanti Istituzionali.

Tutti i membri del Consiglio di Indirizzo restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio successivo alla loro nomina, salvo revoca, da parte dell'organo che li ha nominati, prima della scadenza del mandato.

In caso di revoca di tutti i membri rappresentanti i Fondatori, l'intero Consiglio s'intende decaduto e dovrà essere ricostituito ai sensi del presente statuto.

Il membro del Consiglio di Indirizzo che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Indirizzo, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Consiglio di Indirizzo deve provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al primo comma, alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che resterà in carica sino allo spirare del termine degli altri.

Il Consiglio d'Indirizzo approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio di Gestione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare provvede a:

- a) stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli artt. 3 e 4;
  - b) approvare il bilancio di previsione ed il conto consuntivo presentati dal Consiglio di Gestione;
  - c) nominare il Presidente della Fondazione ed, eventualmente, uno o più Vice Presidenti, scegliendoli tra i propri membri;
  - d) approvare i regolamenti proposti dal Consiglio di Gestione;
  - e) fissare i criteri ed i requisiti per acquisire le qualifiche di Partecipante Istituzionale, Partecipanti Sostenitore, e Partecipante Donatore su proposta del Consiglio di Gestione;
  - f) nominare o escludere, su proposta del Consiglio di Gestione, i Partecipanti Istituzionali, i Partecipanti Sostenitori e i Partecipanti Donatori;
  - g) deliberare eventuali modifiche statutarie;
  - h) deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione ed alla devoluzione del patrimonio ai sensi dell'articolo 26 del presente statuto;
  - i) nominare il Direttore Generale, determinandone funzioni, retribuzione e natura dell'incarico;
  - j) determinare il numero dei componenti e nominare i membri del Consiglio di Gestione, prevedendo per gli stessi un rimborso spese;
  - k) nominare i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, determinandone i compensi;
  - l) svolgere tutti gli ulteriori compiti allo stesso attribuiti dal presente Statuto.
- Le deliberazioni di cui alle lettere b), c) d), g), h), sono validamente adottate con il voto favorevole di una maggioranza qualificata del 65 per cento dei punti/voto.

## **Art. 18**

### **Convocazione e quorum**

Il Consiglio di Indirizzo è convocato dal Presidente della Fondazione di propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei suoi membri, senza obblighi di forma purchè con mezzi idonei con almeno sei giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, con convocazione inviata con tre giorni di preavviso. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa. Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono determinati secondo il metodo del Voto Ponderato, con le seguenti regole: il quorum costitutivo è formato da un numero di punti/voto da determinarsi sulla base della composizione numerica del Consiglio. Il cinquantacinque per cento dei punti/voto è attribuito ai rappresentanti dei Fondatori ed il restante quaranta per cento è suddiviso tra gli altri membri, in proporzione alla contribuzione complessiva al patrimonio ed alla gestione della Fondazione così come specificato negli articoli precedenti. Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza dei due terzi del totale punti/voto previsti. In seconda convocazione, la riunione è valida, purchè sia rappresentato almeno il sessanta per cento dei punti/voto. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei punti/voto presenti, fermi restando i quorum diversi stabiliti dal presente statuto. Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione, dallo stesso nominato, steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

## **Art. 19**

### **Consiglio di Gestione**

Il Consiglio di Gestione è composto dal Presidente della Fondazione e da n. 4 membri nominati dal Consiglio di Indirizzo, scelti anche tra gli stessi componenti del Consiglio d'Indirizzo al proprio interno; essi restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio successivo alla loro nomina e sono rinnovabili per un mandato. La veste di membro del Consiglio d'Indirizzo è compatibile con quella di membro del Consiglio di Gestione. Il Consiglio di Gestione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria ed alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal Consiglio d'Indirizzo. In particolare il Consiglio di Gestione provvede a:

- predisporre i programmi e gli obiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio d'Indirizzo;
- proporre e predisporre regolamenti da sottoporre al Consiglio d'Indirizzo per l'approvazione;
- proporre al Consiglio di Indirizzo la nomina dei Partecipanti Istituzionali, Sostenitori e Donatori;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto e all'alienazione di beni mobili ed immobili;
- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre al Consiglio di Indirizzo per l'approvazione;
- individuare gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione e procedere alla nomina dei responsabili, determinandone funzioni, natura e durata del rapporto.

Per una migliore efficacia nella gestione, il Consiglio di Gestione può delegare parte dei propri poteri ad alcuni dei suoi membri. Il Consiglio di Gestione è convocato d'iniziativa del Presidente della Fondazione o su richiesta di un terzo dei membri; per la convocazione non sono richieste formalità particolari, se non mezzi idonei all'informazione di tutti i membri. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

## **Art. 20**

### **Presidente**

Il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Gestione, è nominato dal Consiglio di Indirizzo ed è rinnovabile per un solo mandato. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati. Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione. Il Presidente adotta, in caso di necessità ed urgenza, gli atti di competenza del Consiglio di Gestione e li sottopone alla ratifica del Consiglio medesimo nella prima riunione successiva all'adozione dei citati atti.

In particolare, il Presidente promuove le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di

collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione. E' compito esclusivo del Presidente stabilire l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Gestione.

In caso di assenza od impedimento, egli è sostituito dal Vice Presidente, ove nominato.

## **Art. 21**

### **Direttore Generale**

Il Direttore Generale della Fondazione è responsabile del buon andamento amministrativo, contabile e finanziario della Fondazione. Egli resta in carica quattro anni ed è rinnovabile. In caso di decadenza del Consiglio d'Indirizzo, il Direttore Generale s'intende revocato.

Il Direttore Generale, in tale ambito, sovrintende allo svolgimento dell'attività della Fondazione. Egli provvede, in particolare, a delineare i programmi di lavoro e le iniziative volte al conseguimento degli scopi istituzionali, a predisporre budget revisionali alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione.

Il Direttore Generale partecipa, senza diritto di voto, a tutte le riunioni del Consiglio di Indirizzo, del Consiglio di Gestione e dell'Assemblea di Partecipazione con funzioni consultive e di assistenza al funzionamento degli organi nonché cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Gestione.

## **Art. 22**

### **Assemblea di Partecipazione**

L'Assemblea di Partecipazione è costituita da tutti i Partecipanti alla Fondazione, compresi i Fondatori, è presieduta dal Presidente della Fondazione e convocata dallo stesso almeno una volta all'anno ovvero quando ne faccia richiesta un numero di Partecipanti che corrisponda ad almeno un terzo delle contribuzioni complessive alla Fondazione. Possono essere utilizzate anche forme di partecipazione quali la videoconferenza dedicata o tramite apparecchiature tecnologiche che consentano ai soggetti siti in diverse sedi di intervenire. Essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea di Partecipazione costituisce momento di confronto ed analisi in cui si incontrano tutte le componenti della Fondazione.

Ad esso possono intervenire, oltre a tutte le categorie di membri della Fondazione, in qualità di auditori e senza diritto di voto, osservatori di persone giuridiche private o pubbliche, Istituzioni od Enti italiani od esteri che ne facciano richiesta alle rappresentanze della Fondazione nel loro Stato ovvero alla Fondazione medesima.

L'Assemblea di Partecipazione formula, su richiesta del Presidente della Fondazione, pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.

## **Art. 23**

### **Collegio dei Revisori dei Conti**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, ed un supplente, nominati dal Consiglio di Indirizzo, scelti tra persone iscritte nell'elenco dei Revisori Contabili.

Il Collegio dei Revisori è organo consultivo contabile e vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

I membri del Collegio dei Revisori restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati per un solo mandato.

## **Art. 24**

### **Clausola Arbitrale**

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad un Collegio Arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte ed il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così designati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Ancona al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle parti.

Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità. La sede dell'arbitrato sarà Ancona.

## **Art. 25**

### **Revoca dei membri degli organi**

I Fondatori possono disporre la revoca di tutti i membri degli organi della Fondazione nel caso di gravi violazioni di legge o del presente Statuto.

Con l'atto di revoca i Fondatori nomineranno tre membri che costituiranno il nuovo Consiglio di Indirizzo della Fondazione che dovrà provvedere a rimuovere le irregolarità riscontrate ed a promuovere le soluzioni utili al perseguimento dei fini istituzionali ed al ripristino dell'ordinario funzionamento della Fondazione. Tali membri resteranno in carica fino al termine dell'esercizio, dopodiché si provvederà alle nuove nomine nel rispetto delle disposizioni statutarie.

## **Art. 26**

### **Scioglimento**

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio d'Indirizzo, che ne nomina il liquidatore, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

Nel caso di conferimento in proprietà a titolo gratuito alla Fondazione di beni immobili da parte di Comuni ovvero di altri enti territoriali, detti beni verranno devoluti, con deliberazione del Consiglio d'Indirizzo, ai Comuni e/o Enti territoriali medesimi per finalità di pubblica utilità.

I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

### **Articolo 27**

#### **Clausola di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

### **Articolo 28**

#### **Norma transitoria**

Gli organi della Fondazione potranno operare nella composizione determinata in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati.  
Tutti i primi componenti gli organi della Fondazione così nominati restano in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al secondo esercizio successivo alla costituzione della Fondazione.